CAMERA DEI DEPUTATI N. 337-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 febbraio 1949 *(Stampato n. 245)*

d'iniziativa dei Senatori BRAITENBERG, CONCI, GELMETTI, LUCIFERO, MOTT, RAFFEINER, CARBONARI, DE BOSIO, JACINI e GALLETTO

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 febbraio 1949

—

Abrogazione degli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo alla esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dei territori annessi dal riconoscimento dei titoti accademici conseguiti all'estero

Presentata alla Presidenza il 9 aprile 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le disposizioni di legge da abrogare furono a suo tempo ispirate dalla politica fascista contro le minoranze etniche dei territori annessi dopo la fine della prima guerra mondiale. Per questa sola considerazione esse oggi rappresenterebbero un anacronismo, e come tali, essendo state dettate da ragioni razziali, dovrebbero essere abrogate. Ma c'è di più. Esse sono in aperto contrasto con:

a) l'articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, che garantisce l'uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini « senza distinzione di sesso, *di razza*, *di lingua*, di religione, ecc. »;

b) l'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), che dal suo canto riconferma il concetto di uguaglianza *sub-a*), riconoscendo « parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico, al quale appartengano »;

c) l'articolo 15 delle « disposizioni sulla legge in generale » del Codice civile, che di-

spone, che « le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori... per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti... ».

Risulta evidente l'incompatibilità delle disposizioni di legge impugnate con quelle costituzionali citate *sub-a*) e *b*) in relazione alla norma generale dell'articolo 15 del Codice civile citato *sub-c*), e pertanto le prime dovrebbero essere senz'altro considerate abrogate dalle seconde.

Ma siccome le autorità amministrative continuano ad applicare la norma anzidetta a tutto danno dei cittadini italiani di nazionalità non italiana, ponèndo quest'ultimi in uno stato di inferiorità rispetto agli altri cittadini italiani, si rende necessaria l'abolizione espressa degli articoli 171, 332 ultimo comma, 333 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

La maggioranza della VI Commissione permanente ha ritenuto doveroso chiedere in proposito il parere della II Commissione permanente, la quale nella sua seduta del 5 aprile ha dichiarato la propria incompetenza, esprimendo d'altronde parere favorevole alla abrogazione degli articoli impugnati.

Per le considerazioni suesposte la Commissione stessa unanimamente propone l'approvazione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Braitenberg ed altri nel testo approvato dalla Commissione permanente del Senato, in sede legislativa.

EBNER, *Relatore*.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono abrogati gli articoli 171, 332, ultimo comma, e 333 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.